



FEDERICO CRIVELLARI
NOTAIO

www.studiocrivellari.it

ALLEGATO C) N. 9238/7163 REP.

STATUTO

Articolo 1 (Denominazione, natura, sede e durata)

1. È costituita l'associazione denominata

"Associazione Missione Belem - APS",

con sede legale in Fossò (VE), frazione Sandon, Vicolo Stati Uniti n. 5.

2. L'Associazione è retta dal presente Statuto e si organizza e opera nel pieno rispetto delle norme del diritto civile italiano, in particolare del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché delle disposizioni degli ordinamenti stranieri e degli accordi internazionali ad essa eventualmente applicabili.

3. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale ed anche in ambito internazionale; per tale ragione, Essa può istituire proprie sedi operative in Italia come all'estero; l'istituzione o la soppressione di tali sedi non richiedono la modifica del presente Statuto.

4. L'Associazione può adottare un logo o marchio che può anche essere registrato a norma di legge, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 (Scopo e attività)

1. L'Associazione, intendendo esclusivamente perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di portare aiuto morale e materiale a persone svantaggiate, con particolare attenzione ai più poveri, ai diseredati, ai bambini, agli indifesi e a tutti coloro che si trovano ai margini della società.

2. L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad associati, amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori, volontari e partecipanti, nemmeno in caso di estinzione dell'ente.

3. Per il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni;
 - erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, della beneficenza nei confronti delle persone svantaggiate e della cooperazione allo sviluppo dei Paesi più poveri;
 - cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
4. A titolo esemplificativo, le attività di cui al comma precedente trovano attuazione mediante:
- campagne e iniziative di sensibilizzazione alla responsabilità nei confronti delle esigenze di vita delle persone svantaggiate, delle comunità in difficoltà, italiane e

straniere, e dei Paesi in via di sviluppo;

- attività e iniziative di sostegno morale e di aiuto materiale a persone svantaggiate;

- attività, iniziative e percorsi di formazione di volontari e di personale impegnato in servizi sociali e in attività di promozione umana e di cooperazione, in Italia e all'estero;

- iniziative di sostegno a programmi e iniziative di cooperazione allo sviluppo dei Paesi più poveri;

- iniziative di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, inclusi progetti per l'adozione a distanza di minori, anche svolti mediante sollecitazione dell'opinione pubblica tramite i mass-media;

- collaborazioni con altre organizzazioni operanti in Paesi di sviluppo e negli ambiti della solidarietà sociale e della tutela dell'infanzia, incluse azioni di sostegno e coordinamento di iniziative promosse e autonomamente gestite da altre organizzazioni in Paesi in via di sviluppo;

- interlocuzione con istituzioni nazionali ed internazionali e rappresentanti dei governi e delle organizzazioni internazionali;

- costituzione di gruppi di studio o di "forum" per lo scambio di idee ed esperienze finalizzati al miglioramento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e delle iniziative di solidarietà sociale.

5. Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107, l'Associazione svolge in via secondaria ogni altra attività strumentale alle attività d'interesse generale di cui al precedente comma 3 ed utile al perseguimento del proprio scopo.

6. Per il perseguimento dei propri scopi e per sostenere le proprie attività l'Associazione promuove, organizza e gestisce raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 3 (Carattere aperto e ammissione degli associati)

1. Senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali, economiche o personali, possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche che, condividendone gli scopi ideali, intendono contribuire allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, promuovendole, sostenendole e partecipando ad esse secondo le indicazioni degli organi sociali.

2. L'ammissione del nuovo associato avviene, su richiesta scritta dell'interessato recante le proprie generalità e l'accettazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, con delibera del Consiglio direttivo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo si pronuncia sulla medesima e comunica la propria deliberazione all'interessato; l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata; avverso alla deliberazione di rigetto della domanda di ammissione è ammesso ricorso all'Assemblea ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salve le legittime cause di scioglimento del rapporto associativo limitatamente al singolo associato.

5. La qualità di associato è inalienabile e non può essere ceduta o trasmessa ad alcun titolo, né ad altri associati né a terzi.

Articolo 4 (Categorie, diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati si distinguono in due categorie:

- associati fondatori, sono tutti coloro che hanno partecipato all'atto di costituzio-

ne dell'Associazione;

- associati ordinari, sono coloro che sono stati ammessi a partecipare all'Associazione in un momento successivo all'atto di costituzione della medesima, mediante delibera del Consiglio direttivo.

2. Gli associati fondatori e gli associati ordinari godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri, previsti dalla legge e dal presente statuto.

3. Nelle adunanze assembleari, anche quelle elettive degli organi, hanno diritto di voto gli associati che siano iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

4. Tutti gli associati hanno diritto di prendere visione dei bilanci dell'Associazione e di tutti gli atti e documenti utili ad informarsi adeguatamente sulle materie all'ordine del giorno delle adunanze assembleari.

5. Tutti gli associati hanno il dovere di rispettare il presente Statuto, eventuali regolamenti interni e le indicazioni degli organi sociali.

6. Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

7. La quota associativa è intrasmissibile, irripetibile e non soggetta a rivalutazione; il versamento della stessa non fa sorgere in capo all'associato alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 5 (Attività di volontariato, volontari e lavoratori)

1. Nel perseguimento dei propri scopi l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati che scelgono di mettere a disposizione della medesima il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Gli associati e tutti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale in favore dell'Associazione vengono iscritti in apposito Registro e sono coperti da idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

3. L'attività di volontariato non può essere retribuita e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l'Associazione.

4. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Quando sia necessario per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi anche di lavoratori, subordinati o autonomi, e di prestazioni di lavoro dei propri associati diversi dai volontari; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

6. Il trattamento economico dei lavoratori dell'Associazione è stabilito dal Consiglio direttivo nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 6 (Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'Associato può recedere dall'Associazione comunicando al Consiglio direttivo la propria volontà in forma scritta con mezzi idonei ad attestarne la ricezione; la dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima e in nessun caso libera il receduto dall'adempimento degli obblighi assunti precedentemente al recesso.

2. Con delibera motivata del Consiglio direttivo, può essere escluso dall'Associazione l'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni nonché alle deliberazioni degli organi sociali;
- non sia in regola con il versamento della quota associativa annuale, se la morosità persiste per trenta giorni successivi alla diffida di pagamento effettuata dal Consiglio direttivo;
- ponga in essere atti e/o comportamenti che siano di grave ostacolo al perseguimento degli scopi dell'Associazione o lesivi della reputazione dell'ente o dei suoi rappresentanti;
- con il proprio comportamento cagioni, dolosamente o colposamente, un danno all'Associazione.

3. Entro trenta giorni la delibera di esclusione è comunicata per iscritto all'interessato, il quale, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso all'Assemblea; quest'ultima si pronuncia sul provvedimento di esclusione nella prima adunanza utile e nel frattempo l'efficacia del provvedimento medesimo deve intendersi sospesa.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto al rimborso di quanto a qualunque titolo versato all'Associazione, né a richiedere alcunché per le prestazioni volontariamente svolte in favore della medesima.

Articolo 7 (Organi Sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

2. Tutte le cariche in seno all'Associazione si intendono assunte gratuitamente, fatta salva quella di Organo di controllo per la quale, nell'atto di nomina, può essere prevista una retribuzione o un'indennità proporzionata all'attività da svolgere e alla responsabilità da assumere.

3. In ogni caso, ai titolari di cariche possono essere rimborsate le spese da essi effettivamente sostenute e documentate per le attività dell'Associazione, alle condizioni e nei limiti previsti per gli associati volontari.

Articolo 8 (Lavori e deliberazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se previsto, del bilancio sociale; essa è inoltre convocata ogniqualvolta lo richiedano una delibera del Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati, con richiesta scritta e motivata al Presidente.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, deve essere trasmesso a tutti gli associati con mezzi idonei ad attestarne il ricevimento, almeno quattordici giorni prima della data fissata per l'adunanza, riducibili a sette in caso di necessità ed urgenza.

3. Hanno diritto di voto tutti gli associati che, alla data dell'adunanza assembleare, siano iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento della quota associativa; ciascuno di essi ha un solo voto che è tenuto ad esprimere in modo palese.

4. L'associato ha diritto di partecipare alle adunanze assembleari anche mediante collegamento in teleconferenza, videoconferenza o con altri strumenti elettronici o

digitali che consentano di verificare l'identità di coloro che partecipano e votano; se tale modalità di partecipazione non è stata prevista nella convocazione, l'associato deve farne richiesta scritta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

5. L'associato può farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe; si applica l'art. 2372 del Codice Civile in quanto compatibile.

6. L'Assemblea è validamente costituita, anche in prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un presidente eletto dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei lavori è affidata ad un segretario verbalizzante eletto all'inizio dell'adunanza assembleare.

8. Il Presidente ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'adunanza e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero esercizio del diritto di voto; egli può ammettere all'adunanza persone non associate, in qualità di esperti e senza diritto di voto.

9. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, le operazioni straordinarie e lo scioglimento dell'Associazione occorrono le maggioranze qualificate di cui all'art.18 del presente Statuto.

10. Alle deliberazioni assembleari si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Articolo 9 (Attribuzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea degli associati:

- stabilisce le linee generali d'indirizzo e programmatiche dell'Associazione;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo, stabilendone il numero;
- elegge il Presidente dell'Associazione scegliendolo tra i componenti del Consiglio direttivo;
- nomina l'Organo di controllo, stabilendone l'eventuale retribuzione o indennità;
- attribuisce l'incarico per la revisione legale dei conti, quando previsto;
- attribuisce, su proposta del Consiglio direttivo, il titolo di Presidente onorario dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;
- delibera sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali;
- approva i regolamenti interni sull'esercizio dei diritti e sull'adempimento dei doveri degli associati nonché sui rapporti tra gli stessi;
- delibera sui ricorsi avverso alle decisioni del Consiglio direttivo di respingere le domande di ammissione o di escludere un associato;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 10 (Composizione e lavori del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra tre e nove, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

2. Possono presentare la propria candidatura al Consiglio direttivo gli associati che siano iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamen-

to della quota associativa, comunicando la propria intenzione di candidarsi per iscritto al Presidente almeno sette giorni prima della data dell'adunanza elettorale.

3. Risultano eletti al Consiglio gli associati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto il medesimo numero di voti.

4. Non può essere eletto nel Consiglio direttivo, e se eletto decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla data della loro nomina, salvo revoca o dimissioni; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non siano stati nominati dei successori.

6. I membri del Consiglio direttivo possono essere immediatamente riconfermati, senza limite di mandati.

7. All'Assemblea compete la revoca dei membri del Consiglio direttivo nonché la loro sostituzione qualora vengano meno nel corso del mandato; il consigliere sostituito nel corso del mandato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua elezione.

8. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, con qualunque mezzo, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti. Esso, in ogni caso, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

9. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto verbale da uno dei consiglieri incaricato dal Presidente di fungere da segretario.

10. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno o gli altri componenti ne facciano richiesta, la partecipazione al Consiglio direttivo può avvenire in teleconferenza, videoconferenza o con altri strumenti elettronici o digitali che consentano di verificare l'identità di coloro che partecipano e votano.

Art. 11 (Attribuzioni del Consiglio direttivo)

1. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, che è tenuto ad esercitare nel rispetto delle linee generali d'indirizzo e programmatiche stabiliti dall'Assemblea.

2. Al Consiglio direttivo spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- definire e curare l'assetto amministrativo, gestionale e contabile delle attività e del patrimonio dell'Associazione;
- deliberare l'avvio, l'assunzione della gestione, la cessione e la cessazione di attività e di progetti da parte dell'Associazione;
- stipulare convenzioni, contratti e accordi con qualunque soggetto, pubblico o privato;
- assumere tutte le decisioni e impartire le direttive necessarie al regolare svolgimento delle attività e alla realizzazione dei progetti;
- deliberare l'erogazione di ogni genere di contributo economico finalizzato al sostegno di progetti, attività, comunità e persone;
- ammettere ed escludere gli associati;
- stabilire la quota associativa annuale nonché le modalità e i termini del suo versamento;
- assegnare le mansioni ai volontari e sovrintendere al loro operato;
- assumere e licenziare lavoratori, assegnare loro le mansioni e conferire incarichi

esterni di qualunque natura;

- predisporre lo schema di bilancio d'esercizio e, se previsto, di bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- curare la tenuta dei Libri e dei Registri sociali;
- approvare i regolamenti interni sul funzionamento dell'Associazione e sulla gestione delle sue attività;
- provvedere a tutti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla Legge;
- decidere sull'esercizio delle azioni giudiziarie a tutela dei diritti dell'Associazione e sulla costituzione in giudizio della medesima.

3. Il Consiglio direttivo può eleggere tra i propri membri un Tesoriere, cui affidare il compito di sovrintendere alla gestione ordinaria del patrimonio dell'Associazione, di provvedere agli incassi e ai pagamenti nonché di curare l'ordinata tenuta dei conti e i rapporti con le banche e gli altri istituti di credito; il Consiglio direttivo può delegare al Tesoriere talune delle sue attribuzioni, determinando modalità e limiti di esercizio della delega.

4. Quando ve ne sia la necessità, il Consiglio direttivo può istituire al proprio interno dei comitati o commissioni per supervisionare specifici progetti, iniziative o attività, delegando ad essi talune delle sue attribuzioni e determinando modalità e limiti di esercizio della delega.

Articolo 12 (Presidente, Vice-Presidente e Presidente onorario)

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio direttivo e resta in carica fino alla scadenza del suo mandato consigliere.

2. Il Presidente:

- è il legale rappresentante dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

3. In caso di comprovate necessità e urgenza, il Presidente può adottare le determinazioni di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendole a ratifica nella prima adunanza successiva del medesimo Consiglio.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente dell'Associazione, nominato dal Presidente stesso tra gli altri membri del Consiglio direttivo.

5. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea l'attribuzione del titolo di Presidente onorario ad un associato che si sia particolarmente distinto per i suoi meriti nei confronti dell'Associazione; tale titolo si intende attribuito a tempo indeterminato ma può essere revocato in qualunque momento con delibera assembleare.

6. Il titolo di Presidente onorario non attribuisce alcun potere di gestione o di rappresentanza in seno all'Associazione o con riferimento alle sue attività.

Articolo 13 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

1. Quando ricorra l'ipotesi di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, l'Assemblea stessa nomina un Organo di controllo monocratico, scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

2. All'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

3. L'Organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla data della sua nomina e può essere immediatamente riconfermato, senza limite di mandati; in ogni caso l'Organo di controllo rimane in carica sino a che non sia stato nominato un successore.

4. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio direttivo o anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili all'Associazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

5. L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

6. L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle attività.

7. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 e negli altri casi in cui la legge lo preveda o se ne ravvisi la necessità, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; qualora ne abbia i requisiti, può essere incaricato della revisione legale l'Organo di controllo.

Articolo 14 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da denaro, beni mobili, immobili, diritti, brevetti, marchi e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò espressamente destinati per volontà dei disponenti o con delibera del Consiglio direttivo.

2. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da:

- contributi e finanziamenti concessi da persone fisiche ed enti, pubblici o privati, con sede in Italia o all'estero, anche vincolati alla realizzazione di specifici progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni private;
- raccolte fondi promosse ed organizzate ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione,
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio;
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e di attività secondarie e strumentali di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- rendite e proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

3. L'Associazione impiega gli utili, gli avanzi di gestione, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

4. L'Associazione nella gestione del proprio patrimonio, nella raccolta di fondi e di risorse in genere, nella destinazione e nell'erogazione di denaro, beni o servizi opera nel rigoroso rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, anche nei confronti dei terzi, di correttezza e di economicità.

Articolo 15 (Esercizio finanziario e bilanci)

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha durata annuale ed inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro il maggior termine di centottanta giorni in caso di comprovata necessità, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo d'esercizio; tale bilancio è predisposto, a cura del Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e degli schemi adottati in attuazione del medesimo.
3. Qualora la legge lo richieda o lo preveda una precedente delibera assembleare, l'Assemblea approva anche il bilancio sociale dell'Associazione, entro i termini di cui al comma precedente; tale bilancio è predisposto, a cura del Consiglio direttivo, a norma dell'art. 14, commi 1 e 39 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché delle apposite Linee guida ministeriali.
4. I bilanci d'esercizio e sociale, una volta approvati, sono depositati a norma di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicati sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 16 (Libri sociali)

1. L'Associazione deve tenere, nel rispetto delle indicazioni di legge e della prassi, i seguenti libri sociali:
 - il Libro degli associati;
 - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato;
 - il Registro dei volontari;
 - qualunque altro libro o registro imposto dalla legge in relazione alla tipologia di attività svolta.
2. Gli associati hanno diritto a prendere visione dei libri e registri dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo che deve consentirlo entro il termine massimo di quindici giorni.

Articolo 17 (Controversie)

1. Qualora insorgano controversie tra gli associati ovvero tra gli associati e gli organi dell'Associazione aventi ad oggetto il rapporto associativo, esse sono sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale costituito da tre membri, due dei quali nominati dalle parti contendenti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Venezia.
2. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e senza formalità.

Articolo 18 (Modificazione dello Statuto, operazioni straordinarie e estinzione)

1. L'Assemblea delibera la modifica del presente Statuto nonché la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
3. In caso scioglimento o di estinzione per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ad altri enti del Terzo settore operanti nei medesimi settori di attività dell'Associazione e individuati dall'Assemblea con propria deliberazione.

Articolo 19 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in materia di associazioni e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to CARRARO OFELIA

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO

